AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni
Via di Settebagni, 384 - 00138 ROMA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE

In Bracciano (RM), via Colle del Lago, n. 2, si sono riuniti il giorno 01.02.2013, per costituire un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata "**GENERAZIONE MUSICA**" i seguenti cittadini:

1) **Alessandro Lembo** nato a Cerveteri (Roma) il 16.03.1962, residente in Bracciano (Roma) via Santa Lucia 10, LMBLSN62C16C552L
2) **Laura Ferranti** nata a Roma il 07.10.1966, residente in Bracciano (Roma) via Colle del Lago 2, FRRLRA66R47H501X
3) **Francesco Loppini** nato a Firenze il 27.06.1975, residente in Bracciano (Roma) via Montefiori, 20, LPPFNC75H27D612B
4) **Antonio Cutini** nato a Manziana il 05.10.1968, residente in Manziana (Roma) via Bracciano 6, CTNNTN68R05E900Y
5) **Giuseppe Magliani** nato a Bracciano (Roma) il 24.02.1958, residente in Manziana (Roma) via Tuscanica 25, MGLGPP58B24B114R
6) **Adriana Giordano** nata a Roma il 10.12.1981, residente in Bracciano (Roma) via Settevene Palo 1° tronco da Trevignano 26, GRDDRN81T50H501T
7) **Sara Gelao** nata a Treviso il 13.07.1987, residente in Roma, via dell'Amba Aradam 16, GLESRA87L53L407K

Detti signori decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in associazione musicale, assumendo la denominazione "**GENERAZIONE MUSICA**".

Viene nominato **presidente rappresentante legale** l'associato sig. **Alessandro Lembo**, nato il 16.03.1962 in Cerveteri (Roma), residente in Bracciano (Roma) via santa Lucia 10, cod. fisc. LMBLSN62C16C552L, il quale accetta. In conformità alle norme statutarie sotto riportate, la carica del Presidente ha la durata di dieci anni, pertanto fino al 2023, e i suoi poteri sono quelli specificati all'articolo 9 del sotto riportato statuto. In particolare, il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti, incluso l'acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno.

Il Presidente illustra i motivi posti alla base della decisione di costituire l'associazione **GENERAZIONE MUSICA** e legge la bozza predisposta di Statuto Associativo, che dopo ampia discussione, viene messo ai voti ed approvato. Lo statuto costituisce parte integrante del presente atto.

Lo Statuto stabilisce che l'adesione all'associazione è libera e volontaria, che il funzionamento della stessa è determinato dalla volontà democraticamente espressa dagli associati, che le cariche sociali sono elettive e le prestazioni sono esercitate e svolte a titolo gratuito, che è escluso ogni fine di lucro, che vi è obbligo di redigere il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Si procede, quindi, all'elezione delle cariche sociali.



Risultano e vengono proclamati eletti i componenti del Consiglio Direttivo i seguenti sig.ri:

- Presidente: Alessandro Lembo
- Vice Presidente: Francesco Loppini
- Segretario: Sara Gelao
- Tesoriere: Adriana Giordano

Tutti gli eletti alle cariche sociali dichiarano che non sussistono elementi d'incompatibilità e accettano la carica con la sottoscrizione del presente atto.

L'associazione così costituita delibera all'unanimità di adottare con effetto immediato le seguenti norme statutarie.

...ELLE ENTRATE
...VINCIALE I DI ROMA
... di Roma 3 - Settebagni
...ttebagni, 384 - 00138 ROMA

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE -FINALITà

Art. 1 - Denominazione e sede

L'associazione musicale è denominata "**GENERAZIONE MUSICA**"

La sede associativa è stabilita in Bracciano (RM), via Colle del Lago, n. 2. La sede associativa potrà essere spostata in altra sede, senza necessità di variare il presente statuto.

Art. 2 - Finalità

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- lo studio, la pratica, l'approfondimento, in forma collettiva, e la diffusione della musica;
- la pratica, lo studio e l'approfondimento della musica è riservato agli associati, mentre la diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli associati; quindi potrà produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- operare per la promozione e la diffusione di attività musicali;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, convegni, concorsi, dibattiti, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica ed alla promozione della cultura come progetto educativo;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale;
- produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.

Tutte le esibizioni pubbliche dell'associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale, e gli eventuali compensi percepiti sono da assimilarsi a contributo per l'attività sociale (o statutaria) dell'associazione (operazione non soggetta ad imposta in base all'art. 4, IV e V comma DPR 633/72 e successive modificazioni).

Art. 3 - Carattere e tipologia dell'associazione

L'associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.

L'associazione assume la forma di "associazione non riconosciuta" ai fini del codice civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.

Eventuali utili conseguiti dall'associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

E ENTRATE
...ATE DI ROMA
...3 - ...Magni
...00138 ROMA

TITOLO II
PATRIMONIO

Art. 4 - Dotazione patrimoniale

L'associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi associati e da terzi.

Tutti gli associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'associazione.

Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant'altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, potrà essere devoluto, con decisione del Consiglio Direttivo, ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a favore di attività istituzionali previste dallo statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono i singoli associati, l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo ed

il presidente.

Art. 6 - Associati

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo - statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile dell'assemblea degli associati, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto.

Gli associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'assemblea e secondo le proprie possibilità.

Tutti gli associati hanno uguali diritti. Gli associati hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati (anche a mezzo di organi di diffusione come newsletter, sito dell'associazione, etc.) riguardo alle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

La qualifica di associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'assemblea degli associati.

Art. 7 - Assemblea degli associati

L'assemblea è formata da tutti gli associati. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli associati di età superiore a 16 anni. In caso di parità prevale il voto del presidente in carica o uscente.

L'assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al presidente la responsabilità per l'esecuzione materiale.

L'assemblea delinea il preventivo economico anno per anno e approva l'eventuale rendiconto consuntivo.

L'assemblea provvede al rinnovo della carica del presidente ogni dieci anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, nel senso che ad esso spetta dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Tale organo si compone di 4 membri, i quali, eletti dall'assemblea, durano in carica, normalmente, per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell'associazione,esercita la gestione di tutte le attività dirette al raggiungimento dello scopo sociale, decide l'importo della quota associativa annuale a copertura dei costi di esercizio e delle eventuali spese straordinarie. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta e i suoi atti di gestione devono essere annotati nell'apposito Registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il presidente

Il presidente viene eletto dall'assemblea degli associati fra gli associati maggiorenni e resta in carica per dieci anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'assemblea. Egli convoca e presiede l'assemblea degli associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dall' associato di età più elevata.

Il presidente è responsabile della gestione economica dell'associazione, sulla base del preventivo delineato dall'assemblea degli associati. Egli compilerà su base annuale un rendiconto economico consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del codice civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

Fra i poteri del presidente rientrano inoltre:

- quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro associati o a terzi.
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'associazione, verso terzi e la pubblica amministrazione, enti locali e privati.
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
- stare in giudizio per conto e a spese dell'associazione.

Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario. Cura la redazione del libro cassa sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11- Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 12 - Regolamento e altre norme applicabili

L'associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 13 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, potrà essere devoluto, con decisione del Consiglio Direttivo, ad altra associazione con finalità analoghe, oppure ridistribuito ai soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente atto costitutivo – statuto viene sottoscritto da tutti gli associati fondatori, in primis dal presidente, in 3 originali.

lì, 01.02.2013

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni
Via di Settebagni, 384 - 00138 ROMA